

Esiti della Consulenza tecnica d'Ufficio disposta in sede penale - Decisione del giudice civile di disattenderli - Obbligo di motivazione - Sussiste

Cass. civ., sez. II, sentenza 26 luglio 2012 n. 13202 (Pres. Petti, rel. Segreto)

Il giudice che si discosta dal parere espresso dal c.t.u. su punto decisivo della controversia deve motivare il suo dissenso valutando tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame (Cass. civ., Sez. III, 06/04/1998, n. 3551): si tratta di principio che deve essere esteso anche all'ipotesi in cui il giudice ritenga di avvalersi per la risoluzione della questione tecnica di una consulenza disposta in sede penale ed introdotta ritualmente nel procedimento civile.